

Cratia, il futuro dell'agricoltura



PRATICHE DI PRODUZIONE ECO-COMPATIBILE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020
MISURA 1 - SOTTOMISURA 1.1. FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ACQUISIZIONE COMPETENZE
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 1.1.1 ATTIVITÀ A CARATTERE COLLETTIVO - G.B.N. 4202017 -
ANNUALITÀ 2017 DDM SOSTEGNO N. 9420008743



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE
CREANDO SOSTENIBILITÀ
NELLE ZONE RURALI



www.cratia.it

Cratia
Confagricoltura Umbria

PREMESSA

La guida rappresenta un approfondimento sulle tematiche dei corsi di formazione obbligatori per i beneficiari della misura 10.1. L'approccio innovativo della guida, basato su tecnologie qrcode, è volto a stimolare i discenti, mettendo a disposizione in modo immediato numerose fonti d'informazione, evitando lunghe ed poco efficaci ricerche e facilitandone i relativi approfondimenti mediante l'uso dei diffusissimi dispositivi mobile (smartphone, tablet, ecc).



SCENARIO POLITICO

La gestione dell'ambiente e delle sue risorse è diventato attualmente uno tra i temi più rilevanti nel settore dell'agricoltura in quanto principale attività utilizzatrice degli spazi naturali. Allo stesso tempo anche il concetto di qualità dei prodotti alimentari e l'impatto della loro produzione sul territorio sono tra gli argomenti più sentiti dai produttori e dai consumatori.

Per questo motivo, negli anni, l'Unione Europea ha concentrato l'attenzione su strategie volte a regolare e salvaguardare le interazioni tra l'attività agricola e i molteplici settori connessi. Tra questi aspetti, quello di maggiore rilievo è soprattutto l'ambiente e l'ecosistema. Queste nuove strategie, sono pertanto volte a tutelare le risorse naturali, come l'acqua e il suolo, ma anche a sostenere ed incentivare la coltivazione della terra, in quanto fonte di reddito per le comunità rurali, nonché presidio per il territorio rurale. Per quanto riguarda il versante produttivo agricolo, la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta il principale strumento programmatico per conciliare tutte le strategie europee. In particolare con le misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), l'Europa, negli corso degli ultimi 20 anni, ha progressivamente spinto il sistema produttivo verso un'agricoltura sostenibile che sia in grado, non solo di rispondere al bisogno di cibo, ma anche di garantire produzioni di qualità e rispetto delle risorse naturali.

La produzione integrata è uno dei principali "modelli produttivi" che vengono incentivati attraverso lo sviluppo rurale.

Questo metodo di coltivazione si basa su l'uso di tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità, al fine di ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e razionalizzare la fertilizzazione, l'irrigazione ed altre pratiche agronomiche, il tutto nel rispetto dei principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale.



EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DELLA PRODUZIONE INTEGRATA



Nel 1992 la Commissione Europea emana il primo Regolamento "relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale" (Regolamento CEE n. 2078/1992): si riteneva infatti che gli agricoltori, con il dovuto regime di aiuti, tramite l'introduzione o la continuazione di metodi di produzione compatibili alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, avessero un ruolo decisivo per l'intera società, poiché si credeva che questo modo di fare agricoltura potesse essere di per sé una valida soluzione alle problematiche ambientali. È quindi con questo Regolamento che l'Unione Europea inizia a promuovere, stanziando dei fondi, la produzione integrata, rimarcando l'importanza di affiancare a questa un'ideale sensibilizzazione e formazione degli operanti nel settore

Le misure agroambientali avviate nel 1992 con la cosiddetta "Riforma Mac Sharry" trovano la loro continuazione nel Regolamento CE n. 1257/1999, con il quale l'Unione Europea introduce nuove misure nel quadro comunitario di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006. Nello specifico il Reg. 1257/1999 ribadisce la necessità di proseguire con un'agricoltura più sostenibile e pulita, prevedendo un sostegno agli agricoltori, che per almeno cinque anni, si fossero impegnati a rispettare le regole delle misure agroambientali. Il modello produttivo proposto si basava sostanzialmente su "forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica", ma anche l'estensivizzazione, la tutela degli ambienti ad alto valore naturale esposti a rischi, la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali del terreno e l'utilizzo pianificato degli ambienti in agricoltura.

Segue poi la "Riforma Fischler" che con i suoi regolamenti 1782/2003 e 1783/2003, ha rafforzato l'obiettivo di assicurare i consumatori della qualità del prodotto e del processo produttivo mediante la partecipazione degli agricoltori ai sistemi qualità. Con questa filosofia, anche nel periodo 2007-2013 viene riconfermato dalla politica agricola comune il sostegno allo sviluppo rurale e alle problematiche agroambientali. Inoltre nel Novembre 2007, la Commissione Europea ha effettuato una verifica dello stato di salute della PAC allo scopo di migliorarne il funzionamento anche in previsione del periodo 2014-2020 (Health Check). A seguito di queste valutazioni sono state fissate anche nuove sfide ambientali come il cambiamento climatico e la gestione delle risorse idriche.

Nel 2009 viene emanata anche la Direttiva CE 128/2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Questa norma si pone come punto di svolta riguardo l'implementazione della produzione integrata a livello comunitario in quanto, da una situazione di incentivazione, essa passa a rendere obbligatoria l'agricoltura integrata in alcuni suoi punti centrali. Tale normativa è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 14 Agosto 2012 n. 150.

Attraverso questa disposizione il Parlamento Europeo richiede agli Stati Membri di adottare, ed entro il 14 Dicembre 2012 di trasmettere alla Commissione, i PAN (piani d'azione nazionali) per definire i propri obiettivi quantitativi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi".

La Comunità Europea, in linea con le strategie della direttiva 128/2009, ha infine definito gli strumenti della Politica Agricola Comunitaria per il settennio 2014-2020.

Gli obiettivi del PAN possono essere perseguiti mediante un «set di strumenti» nell'ambito della politica dello Sviluppo Rurale Regolamento 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale. Tali correlazioni sono desunte dal analisi di contesto del PSR e dai relativi fabbisogni. Nello specifico:



Art. Reg. 1305	Mis. del PSR	Denominazione della misura
Art. 14	Mis 1	Trasferimento della conoscenza ed azioni di informazione, formazione
Art. 15	Mis 2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Art. 16	Mis. 3	Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari
Art. 17	Mis. 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali (macchine irroratrici)
Art. 28	Mis. 10	Pagamenti Agro-climatico-ambientali (solo per comportamenti volontari)
Art. 29	Mis. 11	Agricoltura biologica
Art. 30	Mis. 12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua
Art. 31	Mis. 13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Art. 35	Mis. 16	Cooperazione, utilizzabile per i Gruppi Operativi PEI



PIANO DI AZIONE NAZIONALE (PAN)

La diretta conseguenza della direttiva 2009/128/CE è stata l'elaborazione, in tutti gli Stati Membri, dei Piani di Azione Nazionali (PAN). In Italia, il PAN, adottato con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc..) e nelle aree naturali protette.

In linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE e del decreto legislativo n. 150/2012, il Piano approvato pone degli obiettivi generali, volti a ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari:

- ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
- proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- tutelare i consumatori;
- salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
- conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.



A livello normativo il PAN ha introdotto le seguenti novità:

Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

Il PAN prevede l'adozione di strategie fitosanitarie sostenibili con l'obiettivo di incrementare le superfici coltivate con il metodo che vanno dalla produzione integrata a quella biologica. Per facilitare tali attività Il Piano ha previsto che le aziende agricole debbano avere a disposizione le informazioni ed i supporti necessari per utilizzare al meglio i prodotti fitosanitari, salvaguardando l'equilibrio degli ecosistemi e l'azione degli antagonisti naturali ai parassiti delle piante coltivate.

Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari è la riduzione del rischio per l'ambiente e per la salute umana associato all'impiego dei prodotti fitosanitari. Secondo quanto riportato nel PAN, tale riduzione si può ottenere con:

- strategie di difesa fitosanitaria integrata;
- misure di prevenzione basate su pratiche agronomiche previste nell'allegato III del D.lgs 150/2012;
- strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico;
- sistemi di controllo biologico delle avversità;
- uso di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio.

Per tali ragioni, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1 gennaio 2014, sono stati chiamati ad applicare i principi generali della difesa integrata obbligatoria. Si riporta di seguito lo schema illustrativo dei tre livelli di difesa previsti dal PAN con la progressiva riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati.



Difesa integrata obbligatoria

- Applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti;
- Utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti;
- Uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo.

Difesa integrata volontaria (con displinare)

- La difesa integrata volontaria è un sistema realizzato attraverso:
- norme tecniche specifiche per ciascuna coltura;
 - indicazioni fitosanitarie vincolanti comprendenti pratiche agronomiche;
 - limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

Agricoltura biologica

Il Regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce le norme obbligatorie per gli agricoltori biologici e prevede il ricorso all'uso di un numero limitato di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive comunque non di sintesi chimica. Il PAN prevede che l'agricoltura biologica basi la difesa fitosanitaria delle colture, prioritariamente, sull'adozione di modelli aziendali, sistemi e tecniche colturali che garantiscono un'elevata resilienza. La gestione del sistema produttivo è, pertanto, finalizzata a garantire un alto livello di biodiversità, la creazione e il mantenimento di infrastrutture ecologiche e la salvaguardia degli organismi utili per il controllo delle specie nocive.

Formazione e istruzione

Il PAN ha rafforzato gli obblighi di formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti. Lo scopo è stato quello di garantire una adeguata conoscenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari periodicamente aggiornata. Secondo quanto previsto dal PAN, le Regioni e le Province autonome, a conclusione delle attività di formazione, provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione che hanno validità di cinque anni.

Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attività di consulente

A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione.

Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo

A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione.

Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari

Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione. Il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione e l'identità dell'acquirente e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice di abilitazione

Divieto di vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti

Decorso il termine di due anni successivi all'adozione del PAN, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali".





Di seguito i link dove scaricare la principale documentazione



OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO

Il raggiungimento degli obiettivi del PAN sono incentivati con numerosi strumenti finanziari. Tra le principali azioni della Politica Agricola Comune, e più nello specifico della Politica di Sviluppo Rurale, la Mis. 10.1 - Pagamenti per impegni "agro climatico ambientali" rappresenta sicuramente uno degli elementi di forza.

In particolare, la misura incentiva l'utilizzo di tecniche di conduzione compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, privilegiando le pratiche produttive ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi.

La misura 10.1 del PSR 2014-2020 per l'Umbria si articola in 7 interventi:

- Intervento 10.1.1 / Rispetto dei disciplinari di produzione integrata;
- Intervento 10.1.2 / Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità;
- Intervento 10.1.3 / Qualificazione dell'agroecosistema mediante la trasformazione dei seminativi in pascoli e prati-pascoli e il miglioramento di quelli esistenti;
- Intervento 10.1.4 / Incremento della sostanza organica nei suoli;
- Intervento 10.1.5 / Copertura vegetale intercalare;
- Intervento 10.1.6 / Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica;
- Intervento 10.1.7 / Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione.

Ogni intervento prevede l'assunzione da parte del beneficiario di impegni volti a promuovere comportamenti virtuosi nella gestione dell'azienda agricola verso forme caratterizzate da un minor impatto ambientale, non solo rispetto al contenimento degli inquinanti o all'uso razionale della risorsa idrica, ma anche attraverso tecniche colturali che conseguono un positivo effetto per aspetto idrologici ed erosivo. Allo stesso tempo, la misura incentiva il mantenimento degli elementi paesaggistici caratteristici del territorio regionale, la salvaguardia delle colture tradizionali e la tutela dell'agrobiodiversità, anche mediante un sostegno all'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e alla coltivazione di varietà locali minacciate di erosione genetica.

Per approfondimenti, usare i link sotto riportati

Sezione Bandi / Mis 10.1 del PSR 2014-2020 (2015-2016)



NORME DI PRODUZIONE INTEGRATA PER BENEFICIARI DELLA MIS 10.1.1 DEL PSR 2014-2020 PER L'UMBRIA

Ogni anno vengono predisposti ed approvati i disciplinari regionali relativi alla produzione integrata, sulla base delle linee guida nazionali, dopo che gli stessi ricevono il parere di conformità da parte del Gruppo Difesa Integra G.D.I., istituto presso il MiPAAF.

I disciplinari di produzione regionali, approvati annualmente, sono elaborati sulla base delle indicazioni tecniche dell'allegato III del Dlgs.n. 150/2012, e rispondono alle problematiche agronomiche e di difesa fitosanitaria delle produzioni regionali.

Il Disciplinare di Produzione Integrata si compone di due sezioni comuni a tutte le colture "Norme generali - Sez. pratiche agronomiche" e "Norme generali - Sez. difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti". In queste sezioni sono dettagliati gli impegni relativi alle lavorazioni, alla sistemazioni/ copertura del suolo e ad ogni altro aspetto volto a ridurre i rischi di erosione, dissesto idrogeologico e lisciviazione dei nutrienti. Inoltre sono previste delle norme sulla gestione agronomica specifiche e riportate in schede colturali (n. 74 colture) e norme comuni di difesa fitosanitaria raggruppate in 5 classi colturali ("Orticole", "erbacee", "frutticole", "da seme", "piccoli frutti e miscugli"). In queste sezioni sono dettagliate le principali avversità ed infestanti nonché l'epoca ed i criteri d'intervento.



Di seguito i link dove scaricare la documentazione relativa alla Difesa integrata e al Disciplinare DPI per Umbria.



Oltre all'adozione del DPI, il beneficiario della Mis. 10.1.1 è tenuto al rispetto di impegni specifici relativi a:

- **GESTIONE DEL SUOLO**
- **SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE**
- **AVVICENDAMENTO CULTURALE**
- **FERTILIZZAZIONE**
- **DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI**
- **REGOLAZIONE VOLONTARIA DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI DI PRODOTTI FITOSANITARI**
- **IRRIGAZIONE**

Di seguito delle sintetiche schede degli impegni previsti dal Bando.

GESTIONE DEL SUOLO

COLTURE ARBOREE

PENDENZA	IMPEGNI
> 30%	Sono ammesse esclusivamente le lavorazioni puntuali all'impianto o finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente. Nella gestione ordinaria è obbligatorio l'inerbimento, permanente anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci
Tra 10% e 30%	Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosalmosa, argillosa-sabbiosa, franco-limoso-argillosa, francoargillosa e franco-sabbiosaargillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo (periodo che va dal 1 aprile al 30 settembre) in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpicoltura a una profondità massima di 10 cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.
< 10%	Obbligo dell'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo) durante il quale è vietata qualsiasi lavorazione del terreno per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni. Sui terreni dove si effettua l'inerbimento sono ammessi interventi localizzati di interrimento dei concimi. L'impegno dell'inerbimento non si applica nei primi 2 anni di impianto della coltura arborea

COLTURE ERBACEE

> 30%	Sono vietate le arature. È consentita esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e/o la scarificazione.
Tra 10% e 30%	Effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e l'aratura a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri
< 10%	Obbligo dell'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo) durante il quale è vietata qualsiasi lavorazione del terreno per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni. Sui terreni dove si effettua l'inerbimento sono ammessi interventi localizzati di interrimento dei concimi. L'impegno dell'inerbimento non si applica nei primi 2 anni di impianto della coltura arborea



SCelta VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

COLTURE ERBACCE

Non è consentito l'impiego di materiale di propagazione ottenuto con tecniche che utilizzano organismi geneticamente modificati (OGM).

Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico e deve inoltre essere in grado di offrire garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica.

In "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità Europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", il Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e s. m. e i., stabilisce che, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'All. V anche se originari di Paesi terzi, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.

COLTURE ORTIVE

Per le Colture ortive si deve ricorrere a materiale di moltiplicazione di categoria "Qualità CE". Le piantine ortive e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi, alle specie e agli ibridi di cui all'All. I del D.M. 14/04/1997 e s. m. e i., devono essere accompagnate dal documento di commercializzazione attestante la "Qualità CE". Le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione (tuberi, bulbi, rizomi e simili) devono essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. n. 1065 del 08/10/1973 e successive modifiche.

È consentita l'autoproduzione della semente solo per quelle colture le cui condizioni e modalità sono descritte in ciascuna scheda culturale. Il reimpiego del seme aziendale è consentito solo una volta nel periodo di impegno e può essere reimpiegato solo il seme aziendale prodotto in un appezzamento seminato con seme acquistato. Le piantine possono essere ottenute da semente proveniente esclusivamente da un processo di certificazione secondo le norme vigenti.

COLTURE ARBOREE

Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM). Il materiale di propagazione (piante, marze, portainnesti) deve essere garantito dal punto di vista sanitario e genetico. Per tutti i fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato", virus esente o virus controllato. In assenza di tale materiale dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC (Conformità Agricola Comunitaria).

Si rimanda alla sezione "Schede culturali" per la descrizione delle condizioni e delle modalità in cui è consentita l'autoproduzione del materiale di propagazione.

AVVICENDAMENTO CULTURALE

Per ciascuna coltura erbacea regolamentata da specifico disciplinare, l'agricoltore assume l'impegno al rispetto degli intervalli minimi di tempo prima del ritorno della coltura sulla medesima superficie (minimo un anno).

Nello specifico è obbligatorio che le aziende adottino una rotazione almeno quinquennale che comprenda almeno tre colture e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura.

Nel caso di colture erbacee di durata pluriennale, le stesse devono essere seguite da una coltura diversa.

Tuttavia, per tutte quelle aziende per le quali il criterio generale di rotazione risulti incompatibile con gli assetti culturali e/o organizzativi aziendali, e, nel dettaglio, per i casi di seguito elencati:

- terreni che ricadono nelle "aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" o nelle "zone montane o caratterizzate da svantaggi naturali" (Direttiva n. 75/268/CEE, art. 3, par. 3 e 4),
- terreni non ricompresi al punto a) che ricadono in aree collinari/montane al di sopra dei 400 mslm in quanto particolarmente svantaggiate per condizioni climatiche o per la limitante natura pedologica del suolo
- presenza di colture erbacee foraggere di durata pluriennale,
- presenza di indirizzi culturali specializzati (sono da ritenersi indirizzi culturali specializzati tutti quelli che comprendono tabacco, barbabietola da zucchero e colture ortive delle quali sono previste le relative schede di coltura)
- aree a seminativo, inferiori a 5 ettari, presenti in aziende viticole, olivicole o frutticole, nelle quali la superficie a seminativo non supera la superficie viticola, olivicola e frutticola nel suo insieme (cioè non è maggiore del totale degli ettari a vigneto sommati a quelli eventualmente presenti a oliveto e fruttiferi), è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura. (Esempio: Grano-mais-mais-grano-orzo).

Per le stesse casistiche elencate sopra è anche possibile avere due ristoppi della stessa coltura nell'arco dei 5 anni, a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa (esempio: mais - mais - grano - mais - mais).





FERTILIZZAZIONE

La programmazione della fertilizzazione deve essere basata sul metodo del bilancio degli elementi nutritivi per perseguire un equilibrio fra apporti e asporti, unitamente ad una riduzione dell'azoto e del fosforo, prevedono l'impegno da parte dell'agricoltore di:

- eseguire un'analisi fisico chimica dei terreni entro il 1° anno di impegno per ogni area omogenea, ovvero quella parte della superficie che dal punto di vista pedologico (tessitura, morfologia, colore, struttura) e agronomico (colture e pratiche culturali) abbiano caratteristiche di omogeneità. Tale strumento è essenziale per la redazione del piano di fertilizzazione;
- adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura che tenga conto delle asportazioni, delle disponibilità di macroelementi nel terreno, delle perdite dovute a percolazione ed evaporazione, dell'avvicendamento culturale e delle tecniche di coltivazione adottate e che comporta una riduzione di almeno il 25% rispetto alla pratica ordinaria. Per la compilazione e il successivo monitoraggio di tale piano è necessario che sia dimostrato che tali attività siano state compiute con il sostegno di un tecnico specializzato in campo agrario (agronomo, perito agrario, veterinario, ecc.).
- rispettare le dosi di fertilizzanti indicate nei DPI i quali, applicando il principio di ottimizzazione dell'assunzione da parte della coltura, riportano dosi mediamente inferiori del 25% rispetto all'ordinarietà;
- frazionare la somministrazione della quota azotata, che per dosi totali > di 60 e < 100 deve essere fatta in almeno due somministrazioni mentre per dosi > di 100 in 3 somministrazioni;
- annotare gli acquisti e gli impieghi dei concimi su apposito registro informatizzato, garantendo la controllabilità degli impegni correlati alla fertilizzazione.



DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

La difesa fitosanitaria rispettosa dell'ambiente deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e a dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.

In particolare gli agricoltori devono impegnarsi a:

- giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti. A tal fine, in relazione alla coltura e alla patologia presa in considerazione, è obbligatorio l'uso di trappole a ferormoni, software gestionali o marcatori molecolari tipici di patogeni o specifici kits diagnostici;
- utilizzare solo i principi attivi classificati (Xn), (Xi) e (Nc). Sono pertanto di norma vietati quelli classificati molto tossici (T+) e tossici (T), fermo restando circostanze eccezionali debitamente autorizzate dal servizio fitopatologico regionale. Qualora i prodotti siano classificati secondo i nuovi parametri previsti dal Reg (CE) N. 1272/08, si dovrà fare riferimento alla tabella di conversione di cui all'all. VII del medesimo Reg. (Tabella conversione secondo le Dir. 67/548/CEE-1999/45/CE, alla relativa classificazione secondo il Reg (CE) N. 1272/08);
- rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione del prodotto fitosanitarie indicate nei DPI i quali, applicano il principio di garantire una efficace protezione delle colture, in funzione del minor impatto nei confronti dell'uomo e dell'ambiente, contribuiscono ad una riduzione dell'impatto degli agrofarmaci di media del 20% rispetto all'ordinarietà.



[Link per consultare](#)

Guida alla classificazione ed etichettatura degli agrofarmaci





REGOLAZIONE VOLONTARIA DELLE MACCHINE IRRORATRICI

Le aziende aderenti agli impegni dell'intervento, 10.1.1 sono tenute al rispetto dell'impegno volontario della "regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari" che deve essere eseguita presso i centri autorizzati dalla Regione Umbria.

A conferma dell'avvenuta "regolazione", il centro autorizzato rilascia specifica certificazione riconducibile all'attrezzatura oggetto di analisi e alle colture per la quale la stessa è utilizzata. Non è pertanto consentito effettuare la somministrazione di fitofarmaci con attrezzature sprovviste di regolare certificazione di regolazione. Tale certificazione, per quanto attiene le norme di produzione integrata, ha una validità di 2 anni per le aziende agricole e di un anno per i contoterzisti.



Link per consultare: Elenco regionale dei Centri Prova abilitati per il controllo funzionale e regolazione. Elenco regionale dei Tecnici autorizzati al controllo e alla regolazione

IRRIGAZIONE

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") indicano l'impegno da parte delle aziende ad adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di distribuibili (basato su condizioni meteorologiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). Per le aziende che non elaborano un bilancio idrico semplificato i disciplinari regionali definiscono il volume massimo di adattamento per ciascun intervento in funzione delle condizioni pedologiche aziendali. In particolare devono essere rispettati i seguenti impegni:

- > registrare gli interventi irrigui eseguiti (data e volume di irrigazione e dati di pioggia);
- > rispettare la dose massima di adattamento per ciascun intervento irriguo prevista nei DPI in base al tipo di terreno (sciolto, di medio impasto e argilloso) come segue:

Tipo di terreno	mimmimetri	metri cubi ad ettaro
Terreno sciolto	35	350
Terreno medio impasto	45	450
Terreno argilloso	55	550



Link per consultare il portale www.irriframe.it

Il portale offre servizi funzionali ad indicare agli agricoltori tramite i Consorzi di bonifica il preciso momento di intervento irriguo ed il volume di adacquata, basandosi su dati del bilancio idrico suolo/pianta/atmosfera e sulla convenienza economica dell'intervento irriguo.

CONCLUSIONI

Concludiamo con la citazione di uno degli autori del processo di trasformazione dell'agricoltura europea dell'ultimo decennio:

"...L'agricoltura si trova al crocevia costituito dalle sfide che attendono la nostra società. La sfida alimentare, la sfida ambientale e la sfida territoriale sono tre tra le maggiori tematiche che riguardano non solo il settore agricolo, ma anche quello politico, economico e sociale..."

(2012 - Dacian Ciolos - Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)



**Cratia,
il futuro
dell'agricoltura**



Cratia
Confagricoltura Umbria

www.cratia.it

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020
MISURA 1 - SOTTOMISURA 1.1.1. FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ACQUISIZIONE COMPETENZE
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 1.1.1 ATTIVITÀ A CARATTERE COLLETTIVO - O.S.R. N. 420/2017 -
ANNUALITÀ 2017. DOM. SOSTEGNO N. 9425028743



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE
"CREANDO SVILUPPO
NELLE ZONE RURALI"

